



GIUNTA REGIONALE

DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA

Via Catullo 2 - 65127 Pescara - C.F. 80003170661 - ☎ 085.65341 - 📠 085.691700

PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it

RELAZIONE

REGOLAMENTO REGIONALE N.....DEL.....

R.D. 25 luglio 1904, n°523 Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie. Legge 5 gennaio 1994, n°37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”. L.R. 7/2003 artt. 92. Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e di concessioni di aree demaniali.

PREMESSA

In diritto manca una norma generale che regoli l’istituto della concessione di beni pubblici e, nella prassi, sono stati presi a riferimento gli unici modelli concessori rinvenibili nell’ordinamento amministrativo che trovano una loro disciplina in alcune disposizioni (artt. 36 e segg.) del Codice di navigazione relative alle concessioni del demanio marittimo ed alcune norme del R.D.L. n.1338/1936 in materie di acque pubbliche e demanio idrico.

In assenza di una specifica normativa regionale organica in materia, le concessioni di pertinenze idrauliche sono state rilasciate secondo lo schema tipico della concessione-contratto utilizzato peraltro anche dall’Agenzia del Demanio titolare dell’originaria competenza trasferita alle Regioni, con il processo di decentramento amministrativo e, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 342 del 03/05/2010, sono stati approvati gli indirizzi per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali.

Il presente Regolamento “Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e di concessioni di aree demaniali”, in attuazione dell’art. 92, commi 1 e 2, della L.R. 7/2003 persegue l’obiettivo di disciplinare i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni idrauliche, delle concessioni idrauliche e delle concessioni di aree appartenenti al demanio idrico fluviale nonché i criteri per il calcolo dei relativi canoni ove dovuti.

Il Regolamento si compone di 56 articoli così suddivisi:

Titolo I - Disposizioni generali: artt. 1-3;

Titolo II- La concessione idraulica: Capo I: Definizioni e ambiti di applicazioni: (artt. 4- 5); Capo II Avvio del procedimento ed istruttoria (artt. 6-11); Capo III Conclusione del procedimento (artt. 12-16); Capo IV Estinzione della concessione (artt.17-20); Capo V: Procedimenti connessi alla concessione idraulica (artt. 21-23); Capo VI Disposizioni particolari per interventi di polizia idraulica (art.24); Capo VII Concessione idraulica in sanatoria (artt. 25- 26);

Titolo III- La concessione di area demaniale: Capo I Definizioni e ambito di applicazione (artt. 27-28); Capo II Avvio del procedimento e istruttoria (artt.29-35); Capo III Conclusione del procedimento (artt. 36-41); Capo IV Estinzione della concessione (artt. 42-45); Capo V Procedimenti connessi alla concessione di area demaniale (artt. 46-48); Capo VI Concessione di area demaniale in sanatoria (artt. 49-51)

Titolo IV- Disposizioni transitorie e finali: artt. 52-56

Allegati-

Allegato A Schema disciplinare di concessione idraulica

Allegato B Schema Scrittura privata di concessione dell'area demaniale

Articolo 1 (Oggetto e finalità). Declina l'oggetto e le finalità del Regolamento per il rilascio di concessioni idrauliche e di concessioni di aree demaniali", in attuazione dell'art. 92, commi 1 e 2, della L.R. 7/2003.

Articolo 2 (*Definizioni*). Articola le definizioni di: *demanio idrico fluviale*; *pertinenza idraulica*; *Autorità idraulica competente*; *Servizio concedente*.

Articolo 3 (*Strutture competenti*). Stabilisce che il procedimento amministrativo per il rilascio delle concessioni idrauliche e delle concessioni di area demaniale è svolto dal "Servizio concedente" ossia il Genio Civile Regionale territorialmente competente e che le valutazioni tecnico idrauliche ed il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del RD n. 523/1904, per i corsi d'acqua di cui all'Allegato A della L.R. 36/2015, sono svolte dall'Autorità idraulica territorialmente competente, ossia dal Genio Civile Regionale competente per territorio, mentre per i corsi d'acqua non ricompresi all'Allegato A della L.R. 36/2015, è svolto dai servizi provinciali, comunali o Consorzi di Bonifica, secondo gli ordinamenti vigenti in materia di polizia idraulica, aventi competenza all'effettuazione delle valutazioni ai sensi del R.D. n. 523/1904 in relazione ai corsi d'acqua interessati dalla concessione.

Articolo 4 (*Definizione di concessione idraulica*). Definisce il provvedimento di concessione idraulica finalizzato ad attribuire ai soggetti richiedenti, subordinatamente all'accettazione ed al rispetto di specifico disciplinare di concessione, particolari facoltà di godimento inerenti la realizzazione e l'esercizio di opere e manufatti che occupino porzioni di aree del demanio idrico fluviale, definite catastalmente.

Articolo 5 (*Interventi soggetti al rilascio di concessione idraulica*). Elenca le tipologie di nuove opere, manufatti o attività che interessino o occupino, in proiezione o in subalveo, pertinenze idrauliche nel territorio della regione Abruzzo che sono soggette a concessione idraulica.

Articolo 6 (*Domanda di concessione idraulica*). Stabilisce che il procedimento per il rilascio di concessione idraulica è avviato su istanza di parte tramite utilizzo esclusivo della modulistica predisposta dal Servizio Concedente e che l'istanza può essere presentata sia da persone fisiche sia giuridiche di diritto pubblico o privato, in possesso dei requisiti per poter contrarre con la pubblica amministrazione.

Articolo 7 (*Modalità di presentazione della domanda di concessione idraulica*). Stabilisce le modalità di presentazione della domanda di concessione idraulica ed elenca la documentazione e gli elaborati tecnici da allegare.

Articolo 8 (*Istruttoria delle domande di concessione idraulica*). Indica le modalità per lo svolgimento delle istruttorie di istanze relative alla richiesta di concessioni idrauliche da parte del Servizio concedente, stabilisce la tempistica per l'invio da parte degli utenti di integrazioni documentali e la tempistica per la conclusione del procedimento. Sono descritti altresì i motivi per la sospensione dei termini per la conclusione del procedimento e i motivi per l'improcedibilità dell'istanza.

Articolo 9 (*Pubblicità delle domande*). Indica la modalità di pubblicità delle domande di concessione idraulica e stabilisce la tempistica delle pubblicazioni e per la formulazione di opposizioni ed osservazioni da parte di titolari di interessi pubblici o portatori di interessi diffusi. Stabilisce che la pubblicazione avviene sul sito web della Regione Abruzzo per la durata di almeno venti giorni consecutivi e sul BURAT.

Articolo 10 (*Autorizzazione idraulica*). Disciplina i casi nei quali è prevista una concessione idraulica che necessita del rilascio di titolo autorizzativo da parte dell'Autorità idraulica competente di cui al precedente articolo 3.

Articolo 11 (*Interventi ed opere soggette a nulla osta idraulico*). Stabilisce che il procedimento per il rilascio di nulla osta idraulico è avviato, su istanza di parte, tramite utilizzo della modulistica predisposta dal Servizio Concedente. Elenca le tipologie di interventi o attività soggette a nulla osta idraulico. Definisce il procedimento del Nulla Osta idraulico e stabilisce che lo stesso è rilasciato dall'Autorità idraulica competente. Stabilisce che il rilascio del nulla osta idraulico non è soggetto al pagamento di spese di istruttoria ed elenca la documentazione tecnico/amministrativa da allegare.

Articolo 12 (*Cauzione*). Descrive l'entità e le modalità di costituzione della cauzione che il soggetto richiedente la concessione idraulica è tenuto a versare in favore della Regione Abruzzo a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione.

Articolo 13 (*Polizze assicurative per danni di esecuzione. Responsabilità civile verso terzi e spese di rimozione*). Stabilisce che il soggetto richiedente, prima della stipula del disciplinare, debba sottoscrivere una polizza fideiussoria, a copertura: di danni subiti dalla Regione nel corso dell'esecuzione dei lavori; del concedente, contro la responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori e per tutta la durata della concessione e delle spese necessarie per l'esecuzione d'ufficio per la rimozione delle opere di attraversamento o fiancheggiamento di corsi d'acqua demaniali. Sono quantificati i massimali per le varie tipologie di danni previsti e descritti nell'articolo.

Articolo 14 (*Canone*). Stabilisce che i canoni per le concessioni idrauliche sono determinati dall'art. 92 bis comma 3 e seguenti della L.R. n. 7/2003 e s.m.i. Sono stabiliti: tempistica del versamento; decorrenza del canone, le condizioni in cui il canone è comunque dovuto nonostante l'uso parziale del bene demaniale in concessione; cessazione del pagamenti del canone a seguito di rinuncia della concessione, previa verifica del ripristino dello stato dei luoghi da parte del Servizio concedente. Stabilisce altresì il pagamento di interessi legali in caso di mancato versamento dei canoni dovuti.

Articolo 15 (*Disciplinare di concessione idraulica*). Stabilisce le modalità di approvazione, da parte del Servizio concedente, del disciplinare di concessione idraulica tramite determina dirigenziale. Elenca le polizze ed i versamenti che vanno effettuati prima della sottoscrizione del disciplinare. Stabilisce che il Disciplinare contiene le condizioni cui è vincolata la concessione e a cui le parti sono vincolate sin dalla data della sua sottoscrizione.

Stabilisce che la mancata firma del disciplinare o i mancati versamenti delle somme richieste costituiscono causa di rigetto.

Articolo 16 (*Durata della concessione idraulica*). Stabilisce che i beni demaniali possono essere oggetto di concessione temporanea. Stabilisce che i termini della durata della concessione idraulica di norma non possono essere superiori a nove anni ed essere estesi fino a 19 anni per enti pubblici o per finalità di pubblica funzione o pubblico esercizio.

Articolo 17 (*Cessazione della concessione idraulica*). Elenca i motivi per cui vi è causa di cessazione della concessione idraulica.

Articolo 18 (*Rinuncia della concessione idraulica*). Descrive le modalità per la richiesta da parte del concessionario della cessazione anticipata della concessione e gli obblighi a cui lo stesso è tenuto, sia per il pagamento del canone, sia per il ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 19 (*Revoca e decadenza della concessione idraulica*). Stabilisce che il Servizio concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di alcun indennizzo, la concessione idraulica, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua o motivi di pubblica utilità, previo avviso ai sensi dell'art.10 bis della L.n.241/1990. Elenca inoltre i casi, ferme restando le sanzioni previste per legge, per cui possono essere revocate le concessioni e stabilisce i tempi entro cui il concessionario diffidato è tenuto a regolarizzare la propria situazione. Stabilisce che nel provvedimento di decadenza deve essere indicato il termine entro il

quale devono essere rimossi i manufatti realizzati e che l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità contrattuale.

Articolo 20 (*Obblighi del concessionario al termine della concessione*). Stabilisce che il concessionario, sia nel caso che non richieda il rinnovo della concessione o vi rinuncia o che la stessa sia revocata o decada, è tenuto a rilasciare l'area e a ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese. Stabilisce che, se il concessionario non provvede, la Regione procede d'ufficio alla rimozione delle opere ponendo le spese a carico del concessionario e che, in caso di interesse pubblico, le opere possono essere acquisite al demanio idrico, senza obbligare il concessionario alla demolizione delle stesse.

Articolo 21 (*Rinnovo*). Stabilisce i tempi entro i quali è possibile presentare istanza di rinnovo della concessione idraulica, la documentazione tecnica da presentare, le condizioni e le modalità con cui il Servizio concedente procede, fatta salva la regolarità del pagamento dei canoni pregressi.

Articolo 22 (*Subentro*). Stabilisce che la concessione idraulica non può essere ceduta senza il nulla osta del Servizio concedente. Elenca i casi in cui è possibile disporre il subentro di un nuovo concessionario e descrive le modalità di presentazione della domanda nel caso in cui il subentrante non sia un erede.

Articolo 23 (*Varianti*). Stabilisce che non è possibile apportare varianti, aggiunte, modifiche, innovazioni o altro alle opere oggetto di concessione senza la specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio concedente. Distingue le varianti in sostanziali e non sostanziali, stabilisce le modalità di presentazione dell'istanza per le diverse tipologie e le modalità dell'istruttoria. Stabilisce che per le varianti non sostanziali il provvedimento di autorizzazione viene rilasciato con determina dirigenziale, mentre per le varianti sostanziali si applica la procedura per il rilascio di nuove concessioni idrauliche.

Articolo 24 (*Interventi non soggetti a concessione idraulica*). Specifica gli interventi che non sono sottoposti a concessione idraulica, né al pagamento del canone.

Articolo 25 (*Istanza di concessione idraulica in sanatoria*). Stabilisce che il procedimento per il rilascio di concessione idraulica in sanatoria è avviato su istanza di parte, con domanda redatta secondo le modalità descritte all'art. 7 del Regolamento. Stabilisce altresì che alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., relativa alla data di inizio dell'occupazione demaniale e copia di eventuali autorizzazioni rilasciate per la realizzazione delle opere. Stabilisce i termini per la conclusione del procedimento e le motivazioni per cui lo stesso viene sospeso.

Articolo 26 (*Criteri per il rilascio della concessione idraulica in sanatoria*). Stabilisce che, ferme restando le responsabilità civili e penali derivanti dall'applicazione del R.D. n. 523/1904, le domande di concessione in sanatoria sono soggette alla disciplina per il rilascio di nuove concessioni di cui al Regolamento. Stabilisce le modalità di presentazione ed i criteri per il rilascio e/o diniego della concessione idraulica in sanatoria. In caso di parere negativo da parte dell'Autorità idraulica, stabilisce che il Servizio concedente inviti il richiedente la concessione a presentare, entro un tempo massimo di 45 giorni, un progetto di adeguamento delle opere compatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato. Decorso tali tempi, senza esito, è stabilito che il Servizio concedente emetta il parere di diniego. Stabilisce che per le opere pubbliche o infrastrutture di pubblica utilità la procedura di cui all'art. 10 per il rilascio dell'autorizzazione idraulica si applica solo nei casi di accertata e documentata insufficiente officiosità idraulica dell'opera.

Articolo 27 (*Definizione di concessione dell'area demaniale*). Definisce il provvedimento di concessione di area demaniale, finalizzato ad attribuire ai soggetti richiedenti particolari facoltà di godimento inerenti l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico fluviale, subordinatamente all'accettazione ed al rispetto di specifica scrittura privata,

Articolo 28 (*Interventi soggetti al rilascio di concessione dell'area demaniale*). Elenca le tipologie di destinazione d'uso, utilizzi e occupazioni del demanio idrico definito catastalmente, senza realizzazione di nuove opere, manufatti o attività che interessino o occupino pertinenze idrauliche nel territorio della regione Abruzzo, che sono soggette a concessione di aree demaniale.

Articolo 29 (*Domanda di concessione dell'area demaniale*). Stabilisce che il procedimento per il rilascio di concessione dell'area demaniale è avviato su istanza di parte tramite utilizzo esclusivo della modulistica predisposta dal Servizio Concedente e che l'istanza può essere presentata sia da persone fisiche sia giuridiche di diritto pubblico o privato, in possesso dei requisiti per poter contrarre con la pubblica amministrazione.

Articolo 30 (*Modalità di presentazione della domanda di concessione dell'area demaniale*). Stabilisce le modalità di presentazione della domanda di concessione di area demaniale ed elenca la documentazione e gli elaborati tecnici da allegare.

Articolo 31 (*Inammissibilità della domanda e improcedibilità dell'istruttoria*). Elenca le cause per cui una domanda di concessione demaniale è ritenuta inammissibile e quindi improcedibile ai fini istruttori.

Articolo 32 (*Istruttoria della domanda di concessione di area demaniale*). Indica le modalità per lo svolgimento delle istruttorie di istanze relative alla richiesta di concessioni di area demaniale da parte del Servizio concedente, stabilisce la tempistica per l'invio da parte degli utenti di integrazioni documentali e la tempistica per la conclusione del procedimento. Sono descritti altresì i motivi per la sospensione dei termini per la conclusione del procedimento e i motivi per l'improcedibilità dell'istanza.

Articolo 33 (*Pubblicità delle domande*). Indica le modalità di pubblicità delle domande di concessione dell'area demaniale e stabilisce la relativa tempistica della pubblicazione e per la formulazione di opposizioni ed osservazioni da parte di titolari di interessi pubblici o portatori di interessi diffusi. Stabilisce che la pubblicazione avviene sul sito web della Regione Abruzzo per la durata di almeno venti giorni consecutivi e sul BURAT.

Articolo 34 (*Domande concorrenti*). Stabilisce che le domande presentate secondo il precedente articolo 29, che riguardano lo stesso bene demaniale o parte di esso, se dichiarate procedibili, sono considerate concorrenti. Stabilisce che la pubblicazione delle domande non dà luogo ad ulteriori concorrenze. Definisce la procedura negoziata, i criteri per la comparazione e l'assegnazione del bene.

Articolo 35 (*Osservazioni e opposizioni*). Stabilisce le modalità ed i tempi entro i quali i titolari di interessi pubblici o privati o portatori di interessi diffusi, cui possa derivare un pregiudizio a seguito di rilascio di concessione, possono presentare osservazioni o opposizioni.

Articolo 36 (*Rilascio della concessione*). Stabilisce che il provvedimento di concessione è rilasciato dal Servizio concedente solo a seguito del pagamento del canone annuo, della cauzione, delle spese di istruttoria nonché degli eventuali canoni pregressi in caso di occupazione in assenza di titolo, comprensivi degli interessi legali. Stabilisce che nel provvedimento di concessione sia previsto l'obbligo per il concessionario della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali oggetto di convenzione e la pubblicazione sul BURAT di tutti i provvedimenti di concessione rilasciati nell'anno solare.

Articolo 37 (*Cauzione*). Descrive l'entità e le modalità di costituzione della cauzione che il soggetto richiedente la concessione di area demaniale è tenuto a versare in favore della Regione Abruzzo a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione.

Articolo 38 (*Polizze assicurative per danni subiti dalla Regione Abruzzo e spese di rimozione*). Stabilisce che per le concessioni che comportino realizzazione di strutture e/o opere d'arte il soggetto richiedente, prima della stipula della scrittura privata, debba sottoscrivere una polizza fidejussoria a copertura degli

interventi di rimozione e/o per eventuali danni subiti dalla Regione per tutta la durata della concessione e che debba presentare un progetto di ripristino dello stato dei luoghi. Stabilisce i tempi di efficacia della copertura assicurativa.

Articolo 39 (*Canone*). Stabilisce che, i canoni per le concessioni di aree demaniali, sono determinati dall'art. 92 bis comma 1 della L.R. n. 7 /2003 e s.m.i., secondo i coefficienti di utilizzazione per le diverse tipologie d'uso di cui alla D.G.R. n. 324 del 26/04/2010 e dalla L.R. 1/2012. Sono stabiliti: tempistica del versamento; decorrenza del canone, condizioni in cui il canone è comunque dovuto nonostante l'uso parziale del bene demaniale in concessione; cessazione dei pagamenti del canone a seguito di rinuncia della concessione, previa verifica del ripristino dello stato dei luoghi da parte del Servizio concedente. Stabilisce altresì il pagamento di interessi legali in caso di mancato versamento dei canoni dovuti.

Articolo 40 (*Scrittura privata di concessione di area demaniale*). Stabilisce la modalità di approvazione da parte del Servizio concedente della scrittura privata di concessione di area demaniale tramite determina dirigenziale. Stabilisce che la scrittura privata è in forma non autenticata e che viene redatta in triplo originale. Stabilisce che la scrittura privata è parte integrante del provvedimento di concessione che lo approva e contiene le condizioni cui è vincolata la concessione e a cui le parti sono vincolate sin dalla data della sua sottoscrizione. Elenca le polizze ed i versamenti che vanno effettuati prima della sottoscrizione della scrittura privata. Stabilisce che la mancata firma della scrittura privata o i mancati versamenti delle somme richieste costituiscono causa di rigetto.

Articolo 41 (*Durata della concessione di area demaniale*). Stabilisce i termini della durata della concessione di area demaniale che potranno essere estesi al massimo fino a 19 anni per usi connessi alla realizzazione di parchi fluviali, ad attività di interesse pubblico o sociale o per il perseguimento della sicurezza del bacino interessato e fino a sei anni per usi connessi alla proprietà privata o attività svolte dal concessionario

Articolo 42 (*Cessazione della concessione dell'area demaniale*). Elenca i motivi per cui vi è causa di cessazione della concessione dell'area demaniale.

Articolo 43 (*Rinuncia della concessione di area demaniale*). Descrive le modalità per richiesta da parte del concessionario della cessazione anticipata della concessione e gli obblighi a cui lo stesso è tenuto, sia per il pagamento del canone, sia per il ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 44 (*Revoca della concessione di area demaniale*). Stabilisce che il Servizio concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di alcun indennizzo, la concessione di area demaniale qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua o motivi di pubblica utilità. Elenca le cause, ferme restando le sanzioni previste per legge, per cui possono essere revocate le concessioni di area demaniale, stabilisce i tempi entro cui il concessionario è tenuto a regolarizzare la propria situazione. Stabilisce che nel provvedimento di decadenza deve essere indicato il termine entro il quale devono essere rimossi i manufatti realizzati e che l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità contrattuale.

Articolo 45 (*Obblighi del concessionario al termine della concessione dell'area demaniale*). Stabilisce che il concessionario, sia nel caso che non richieda il rinnovo della concessione o vi rinuncia o se la stessa sia revocata o decada, è tenuto a rilasciare l'area e a ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese. Stabilisce che se il concessionario non provvede, la Regione procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo le spese a carico del concessionario ovvero avvalersi delle polizze assicurative di cui all'art. 38.

Articolo 46 (*Rinnovo*). Stabilisce i tempi entro i quali è possibile presentare istanza di rinnovo della concessione di area demaniale, la documentazione tecnica da presentare, le condizioni e le modalità con cui

il Servizio concedente procede, fatta salva la regolarità del pagamento dei canoni pregressi. Stabilisce che, a seguito di richiesta di rinnovo, il Servizio concedente provvede alla pubblicazione dell'Avviso, ai fini della pubblicità, delle domande ed attiva l'eventuale procedura comparativa.

Articolo 47 (*Subentro*). Stabilisce che la concessione di area demaniale non può essere ceduta senza il nulla osta del Servizio concedente. Elenca i casi in cui è possibile disporre il subentro di un nuovo concessionario e descrive le modalità di presentazione della domanda nel caso in cui il subentrante non sia un erede.

Articolo 48 (*Limitazione o sospensione dell'esercizio della concessione*). Stabilisce che, per sopravvenute motivazioni di pubblico interesse o ogni altra motivata esigenza, il Servizio concedente, con provvedimento, può sospendere temporaneamente l'esercizio della Concessione. Stabilisce che nel provvedimento, ove prevedibile, vada individuata la durata della sospensione nonché la sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto da parte del concessionario e che per sospensioni superiori ad un mese può essere richiesta, da parte del concessionario, la riduzione del canone.

Articolo 49 (*Istanza di concessione dell'area demaniale in sanatoria*). Stabilisce le modalità di presentazione dell'istanza in sanatoria, la documentazione da allegare ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, comprensiva della dichiarazione dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. relativa alla data di inizio dell'occupazione demaniale e copia di eventuali autorizzazioni rilasciate per la realizzazione delle opere e la tempistica per la conclusione del procedimento.

Articolo 50 (*Criteri per il rilascio della concessione dell'area demaniale in sanatoria*). Stabilisce che il provvedimento di concessione di area demaniale in sanatoria è un atto discrezionale emesso dalla Regione Abruzzo, per poter continuare ad utilizzare l'area demaniale. In caso di violazioni delle disposizioni normative di cui al RD 523/1904, la presentazione della domanda di concessione di area demaniale, in sanatoria, ha come diretta conseguenza la denuncia all'Autorità giudiziaria. Stabilisce che, ferme restando le responsabilità civili e penali derivanti dall'applicazione del R.D. n. 523/1904, le domande di concessione in sanatoria seguono la disciplina per il rilascio delle nuove concessioni.

Articolo 51 (*Diniego di concessione dell'area demaniale in sanatoria*). Stabilisce le motivazioni dell'incompatibilità dell'occupazione per cui il Servizio concedente emette un provvedimento di diniego al rilascio di concessione di area demaniale in sanatoria. Stabilisce che il provvedimento di diniego preveda, per il richiedente o altro soggetto titolato, l'obbligo degli adempimenti di cui all'art. 45 del Regolamento (rimozione delle eventuali opere realizzate e ripristino dello stato dei luoghi).

Articolo 52 (*Utilizzatori senza titolo*). Stabilisce che gli utilizzatori senza titolo sono tenuti a presentare la dichiarazione dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., relativamente alla data di inizio dell'occupazione demaniale e copia delle eventuali autorizzazioni rilasciate per la realizzazione delle opere. Stabilisce inoltre che gli stessi sono tenuti al pagamento di un indennizzo, il cui importo è stabilito dall'art. 28, commi 1 e 2, della L.R. n. 1/2012 e s.m.i., per il periodo intercorrente tra la data di inizio occupazione e la data di rilascio dell'area, comprensivo degli interessi legali maturati. Stabilisce che l'occupazione può essere regolarizzata se il titolare produce l'istanza di concessione entro 30 giorni dalla data del verbale di sopralluogo di accertamento dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà del Servizio concedente di provvedere a denunciare l'utilizzatore all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 53 (*Disposizioni transitorie*). Disciplina l'iter amministrativo dei procedimenti già in essere alla data di entrata in vigore del Regolamento stabilendo che per le domande di concessione in istruttoria si seguono le procedure previste dalla D.G.R. 342/2010 e che le concessioni in essere conservano la loro efficacia fino alla loro naturale scadenza.

Articolo 54 (*Norma di rinvio*). Stabilisce il rinvio alla vigente normativa per tutto quanto non espressamente previsto nel Regolamento.

Articolo 55 (*Norme regionali disapplicate*). Elenca le principali norme ed articoli che dalla entrata in vigore del presente Regolamento non trovano applicazione nell'ordinamento regionale, in particolare le norme regolatrici dei procedimenti di concessioni idrauliche e di concessioni di aree demaniali con esso incompatibili, in particolare Delibera di Giunta Regionale n. 342 del 03/05/2010 - Allegato A) “*Indirizzi per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali*” limitatamente agli articoli nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 ed Allegato 1 di cui alla Circolare Direttoriale n. 8646 del 15/06/2004.

Articolo 56 (*Entrata in vigore*). Disciplina l'entrata in vigore del presente Regolamento

Pescara li 23.12.2021

**Il Dirigente del Genio Civile di Pescara
Ing. Vittorio Di Biase**